

Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2021

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 31

(Rifinanziamento dell' articolo 6, comma 79, della legge regionale 12/2006)

1. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 230.000 euro per l'anno 2017 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.